

# Legge federale

## sulla remunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione

del 20 giugno 2003

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 25 aprile 2002<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 29 maggio 2002<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

### **1. Legge federale del 24 marzo 1995<sup>3</sup> sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale**

*Art. 4 cpv. 5*

<sup>5</sup> L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000<sup>4</sup> sul personale federale si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio d'istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

*Art. 8 cpv. 3, secondo periodo*

<sup>3</sup> ... L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000<sup>5</sup> sul personale federale si applica per analogia.

1 FF 2002 6688

2 FF 2002 6705

3 RS 172.010.31

4 RS 172.220.1

5 RS 172.220.1

## 2. Legge del 24 marzo 2000<sup>6</sup> sul personale federale

*Art. 6a* Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e con i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana principi relativi:

- a. allo stipendio (prestazioni accessorie comprese) dei quadri di grado più elevato e del personale retribuito con importi analoghi:
  1. della Posta svizzera e delle Ferrovie federali svizzere,
  2. di altre aziende e di altri stabilimenti della Confederazione soggetti alla presente legge in qualità di unità amministrative decentralizzate;
- b. all'onorario (prestazioni accessorie comprese) dei membri del consiglio d'amministrazione o di un analogo organo di direzione superiore delle aziende e degli stabilimenti di cui alla lettera a.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana principi relativi ad altre condizioni contrattuali convenute con le persone di cui al capoverso 1, in particolare per quanto concerne la previdenza professionale e le indennità di partenza.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana altresì principi relativi alle occupazioni accessorie esercitate dalle persone di cui al capoverso 1 lettera a. Le occupazioni accessorie retribuite che compromettono le prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con l'azienda o lo stabilimento oppure che rischiano di generare un conflitto con gli interessi dell'azienda o dello stabilimento richiedono il consenso del Consiglio federale. Esso disciplina l'obbligo di versare gli introiti provenienti da queste attività.

<sup>4</sup> La somma globale degli stipendi e degli onorari (prestazioni accessorie comprese) delle persone di cui al capoverso 1 e le altre condizioni contrattuali convenute con queste persone sono accessibili al pubblico. Lo stipendio o l'onorario (prestazioni accessorie comprese) del presidente della direzione e del consiglio d'amministrazione o di un analogo organo di direzione superiore è reso noto singolarmente.

<sup>5</sup> I principi di cui ai capoversi 1–4 si applicano anche alle aziende con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta da un'azienda o da uno stabilimento soggetto alla presente legge.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1–5 siano applicati per analogia alle aziende con sede in Svizzera disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione. Alle aziende quotate in borsa si applica unicamente il principio di cui al capoverso 4.

<sup>6</sup> RS 172.220.1

*Art. 15 cpv. 6*

<sup>6</sup> Gli importi degli stipendi massimi (prestazioni accessorie comprese) delle funzioni quadro superiori dell'amministrazione federale e le altre condizioni contrattuali convenute con i loro titolari sono accessibili al pubblico.

### **3. Legge federale del 21 giugno 1991<sup>7</sup> sulla radiotelevisione**

*Art. 29 cpv. 4*

<sup>4</sup> Provvede affinché l'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000<sup>8</sup> sul personale federale sia applicato per analogia ai membri degli organi direttivi della SSR, ai quadri dirigenti e al personale retribuito in modo analogo.

### **4. Legge del 15 dicembre 2000<sup>9</sup> sugli agenti terapeutici**

*Art. 71 cpv. 2, terzo periodo*

<sup>2</sup> ... L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000<sup>10</sup> sul personale federale si applica per analogia all'onorario dei membri del Consiglio d'Istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

*Art. 75 cpv. 2, terzo periodo*

<sup>2</sup> ... L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000<sup>11</sup> sul personale federale si applica per analogia allo stipendio dei quadri dirigenti dell'Istituto e del personale retribuito in modo analogo e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

### **5. Legge federale del 20 marzo 1981<sup>12</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni**

*Art. 63 cpv. 2, terzo periodo*

<sup>2</sup> ... L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000<sup>13</sup> sul personale federale si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio d'amministrazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

- <sup>7</sup> RS 784.40
- <sup>8</sup> RS 172.220.1
- <sup>9</sup> RS 812.21
- <sup>10</sup> RS 172.220.1
- <sup>11</sup> RS 172.220.1
- <sup>12</sup> RS 832.20
- <sup>13</sup> RS 172.220.1

*Art. 64 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000<sup>14</sup> sul personale federale si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali.

## **6. Legge del 23 dicembre 1953<sup>15</sup> sulla Banca nazionale**

*Art. 62a*

L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000<sup>16</sup> sul personale federale si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio della banca e allo stipendio dei membri della direzione generale e del personale retribuito in modo analogo, come pure alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

### II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christophe Thomann

Il segretario: Christoph Lanz

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 ottobre 2003.<sup>17</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2004.

19 dicembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>14</sup> RS 172.220.1

<sup>15</sup> RS 951.11

<sup>16</sup> RS 172.220.1

<sup>17</sup> FF 2003 3961